



TRIBUNALE DI TERAMO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Ninetta D'Ignazio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 2019/2019 RGVG avente ad oggetto ricorso ex art. 14 ter l. n. 3/2012 per la liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento proposto da [REDACTED];

OSSERVA E RILEVA

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/12, la liquidazione di tutti i loro beni, rappresentando di essere parte di un unico nucleo familiare e di essere debitori solidali rispetto a plurimi rapporti obbligatori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/12 risultando i ricorrenti residenti all'interno del relativo circondario in [REDACTED], alla Via [REDACTED].

Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della domanda ancorché proposta congiuntamente dai ricorrenti essendo compatibile con la *ratio* della legge n. 3/2012 di offrire uno strumento generale di soluzione dello squilibrio finanziario a soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali di cui al r.d. n. 267/1942 la interpretazione estensiva del termine "debitore" contenuta nell'art. 14 ter co. 1 l. n. 3/2012.

La proposta è altresì ammissibile poiché soddisfa i presupposti di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2, lettere a) e b) della l. n. 3/12 nonché i requisiti di cui all'art. 14 ter co. 5 della medesima legge.

Ed invero, quanto al requisito di cui agli artt. 14 ter e 7 co. 2 lett. a) l. n. 3/2012, risulta che i ricorrenti non abbiano mai svolto attività di impresa, pur avendo [REDACTED] assunto obbligazioni di garanzia in favore di tale [REDACTED] all'epoca in cui questi era suo compagno e titolare di una impresa individuale nonché socio accomandatario di una società in accomandita semplice ([REDACTED] SAS). Da un lato, infatti, l'entità dei finanziamenti contratti a tale fine ammonta a 34.600,00 euro circa, somma che per la sua non elevata entità consente di escludere in capo alla ricorrente l'esistenza dell'*affectio societatis* rispetto alla impresa individuale del convivente (Cass., sez. 1, ordinanza n. 27541 del 28/10/2019); d'altro canto, rispetto alla [REDACTED] SAS la ricorrente riveste la qualità di socio accomandante e non sono emersi elementi che consentano di ritenere che ella abbia posto in essere atti rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2320 c.c. e 147 l.f..

Quanto al requisito di cui all'art. 7 co. 2, lett. b) l. n. 3/2012, inoltre, nessuno dei debitori ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La domanda deve inoltre ritenersi ammissibile anche avendo riguardo all'art. 14 ter co. 5 l. n. 3/2012 atteso che la documentazione prodotta in allegato alla stessa consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, come anche attestato dal professionista nominato in sostituzione dell'OCC nella relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter co. 3 l. n. 3/2012 in atti.

Risultano altresì depositati i documenti di cui all'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, così come prescritto dall'art. 14 ter co. 2 della medesima l. n. 3/12.

Dalla relazione particolareggiata dell'OCC e dalla ulteriore documentazione prodotta dai ricorrenti non emergono inoltre elementi che consentano di ritenere che gli stessi abbiano posto in essere atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni dalla data del deposito della domanda di liquidazione, non rilevando sotto il profilo in esame l'avere assunto obbligazioni di garanzia in favore del



compagno da parte della ricorrente pur essendole con ogni evidenza note le omissioni da questi poste in essere nel contribuire alle spese del nucleo familiare.

L'assenza di atti in frode al ceto creditorio trova motivata conferma nella relazione particolareggiata dell'OCC dalla quale si evince come le movimentazioni dei conti correnti e dei libretti di deposito intestati ai debitori siano tutte riconducibili alla necessità di fare fronte alle spese della vita quotidiana.

A fronte di una esposizione debitoria pari ad euro 281.982,90 (oltre euro 5.800,00 circa per spese di procedura) per [REDACTED] e ad euro 200.925,20 (oltre il 50% di competenza per spese di procedura per circa euro 5.800,00) per [REDACTED] ed in assenza di beni immobili da liquidare – i ricorrenti hanno offerto il versamento di quarantotto rate mensili pari a complessivi euro 800,00, somma da acquisirsi in ragione di quote mensili di euro 400,00 dallo stipendio mensile e dalla pensione, rispettivamente, di [REDACTED] e di [REDACTED].

Quanto alla posizione di [REDACTED], alla somma di euro 400,00 mensili sono offerte in aggiunta le somme di euro 2.500,00 derivante dalla acquisizione a cura del nominando liquidatore dell'importo accantonato e non assegnato al mese di marzo 2020 nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Teramo, di euro 3.000,00 derivanti dalla vendita di una bicicletta mod. Bianchi di sua proprietà e di euro 400,00 derivanti dalla vendita del motociclo marca Piaggio, tg [REDACTED], di proprietà della stessa ricorrente. L'attivo mobiliare sarà destinato alla soddisfazione integrale dei crediti con privilegio mobiliare pari ad euro 5.652,33 mentre l'attivo residuo, pari a circa euro 13.648,00, sarà destinato alla soddisfazione parziale dei creditori chirografari in ragione del 4,94% circa, per un attivo destinato ai creditori, al netto delle spese di procedura, pari ad euro 19.300,00 circa, pari a circa il 6,85% dei crediti totali.

I valori relativi al motociclo marca Malaguti di proprietà della ricorrente, le cui spese di ripristino sono verosimilmente superiori al reale valore di mercato del bene, e la quota di partecipazione del 10% del capitale sociale della [REDACTED] in titolarità della medesima debitrice, del valore nominale pari ad euro 5.000,00, non versata e dal valore reale pari a zero per essere stata la società sempre inattiva e non avendo la stessa presentato le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA fatta eccezione che per il 2007, rispetto al cui esercizio risultano unicamente valori pari a zero (cfr. relazione particolareggiata OCC in atti), saranno oggetto di vendita, ancorché gli eventuali realizzi non sono stati prudenzialmente appostati nel piano in ragione delle scarse prospettive di liquidazione. Le somme che saranno eventualmente incamerate in relazione a tali beni saranno in ogni caso destinate ai creditori.

Con riguardo alla posizione di [REDACTED], l'attivo appostato nel piano è pari ad euro 19.200,00 circa, somma derivante dalla acquisizione mensile di una quota di euro 400,00 della pensione del ricorrente, per quarantotto rate mensili, ai fini del soddisfacimento integrale delle spese di procedura e del 6,67% dei crediti totali. In particolare, l'attivo mobiliare derivante dalla acquisizione della quota di pensione sarà destinato alla soddisfazione integrale dei creditori con privilegio mobiliare pari ad euro 2.121,38 mentre l'attivo residuo pari ad euro 11.278,00 sarà destinato alla soddisfazione parziale dei creditori chirografari in ragione del 5,67% circa.

Va esente da censura la esclusione del t.f.r. pertinente alla retribuzione della ricorrente dalle poste attive in quanto non ancora sorto il relativo diritto a norma dell'art. 2120 c.c. essendo ancora in corso il rapporto di lavoro subordinato quale conducente di autobus presso [REDACTED] s.r.l. (Cass. n. 3894 del 18/02/2010).

Deve notarsi, inoltre, che, essendo la procedura di liquidazione di cui agli artt. 14 ter e ss. l. n. 3/2012 strutturata sul modello del fallimento, essa è ammissibile, al pari del fallimento stesso, laddove, come nel caso in esame, risultino appostati all'attivo crediti futuri.

Non possono inoltre ritenersi opponibili alla presente procedura i contratti di cessione del quinto dello stipendio e della pensione rispettivamente stipulati da [REDACTED] con IBL Banca spa e da [REDACTED] con BNL Finance spa, venendo in rilievo fattispecie



giuridicamente assimilabili a cessioni di crediti futuri aventi, come tali, efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza, con la conseguenza che i crediti ceduti restano nella disponibilità del cedente fino a tale momento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale *"nel caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, sicché, fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti"* (Cass., sez. 1, sentenza n. 6422 del 22/04/2003).

Non preclude, infine, la apertura della liquidazione neppure la esigua percentuale di soddisfacimento dei creditori, non rilevando tale aspetto nella procedura fallimentare ed esorbitando dal vaglio demandato a questo Giudicante nella presente sede la questione della convenienza economica della proposta articolata.

In considerazione della esiguità degli importi e della necessità della loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni primari dei ricorrenti, vanno estromessi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/12, le seguenti giacenze di conto corrente e di libretti di deposito.

Quanto a [REDACTED], in particolare, vanno estromessi i seguenti importi: saldo attivo (di euro 717,14 alla data del 14/01/2020) giacente sul conto corrente bancario n. [REDACTED] acceso presso la Banca Popolare di Bari SCPA, filiale di Teramo; saldo attivo (di euro 18,42 alla data del 15/01/2020) giacente sul conto Postepay Evolution nr. [REDACTED] tratto su Poste Italiane Spa; saldo attivo (di euro 1,35 alla data del 15/01/2020) giacente sul libretto postale tratto su Poste Italiane Spa nr. [REDACTED]; saldo attivo (di euro 0,01 alla data del 15/01/2020) giacente sul libretto postale tratto su Poste Italiane Spa nr. [REDACTED]; saldo attivo (di euro 9,65 alla data del 15/01/2020) giacente sul libretto postale tratto su Poste Italiane Spa nr. [REDACTED] (cointestato).

Quanto alla posizione [REDACTED], ai sensi della norma sopra citata, stante l'esiguità dell'importo e considerata la necessità del relativo impiego per il mantenimento del ricorrente, va estromessa dalla liquidazione la somma giacente quale saldo attivo (di euro 6,58 alla data del 15/01/2020) sul conto corrente postale Bancoposta Più n. [REDACTED], cointestato con la moglie [REDACTED], in essere su Poste Italiane Spa, filiale di Teramo, sul quale viene accreditata la sola pensione del ricorrente.

Va parimenti escluso dalla liquidazione il credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell'ex coniuge per il contributo mensile di mantenimento dei due figli minori in relazione al quale è pendente procedimento di separazione personale, fase presidenziale in attesa di definizione, trattandosi di credito di mantenimento, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Devono parimenti essere estromessi dalla liquidazione, allo stato e fattane salva la eventuale acquisibilità futura quale sopravvenienza attiva, il credito della ricorrente costituito dal deposito cauzionale (di euro 1.200,00) relativo al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile abitato dai debitori e dal relativo nucleo familiare essendo il contratto in corso ed essendo la acquisibilità di tale somma alla procedura condizionata all'accertamento, alla cessazione del rapporto locatizio, della assenza di danni all'immobile locato, nonché la somma di euro 195,06 accantonata dalla Groupama Assicurazioni spa in forza di un piano individuale pensionistico integrativo n. [REDACTED], stante la attuale insussistenza dei presupposti per il relativo riscatto.

Considerato che il reddito medio mensile dei debitori degli ultimi tre anni ammonta ad euro 3.300,00 netti (somma sulla quale gravano le cessioni del quinto dello stipendio e della pensione dei debitori), devono essere infine estromesse dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter co. 6, lett. b) l. n. 3/2012 le somme di euro 1.040,00 mensili in relazione a [REDACTED] e di euro 1.120,00 in relazione alla posizione di [REDACTED] in quanto necessarie al mantenimento dei ricorrenti e del relativo nucleo familiare, composto da due figli minori della debitrice e dalla coniuge disoccupata del debitore.



Alla luce dei rilievi appena svolti e tenuto conto del generale *favor debitoris* sotteso alla legge n. 3/12, deve conclusivamente ritenersi che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/12.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) così come indicati nella domanda;
2. nomina quale liquidatore dei beni il Dott. EMILIANO GINALDI;
3. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto, a cura del liquidatore, sul sito *procedure.it*;
5. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore ai fini dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. d) l. n. 3/12;
6. ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e, per l'effetto, dispone l'acquisizione a cura del liquidatore della somma di euro 2.500,00 accantonata e non assegnata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 711/2019 r.g. pendente innanzi al Tribunale di Teramo nei confronti di [REDACTED];
7. estromette dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b l. n. 3/2012 e per le ragioni indicate in motivazione, le somme di euro 1.040,00 mensili in relazione a [REDACTED] e di euro 1.120,00 mensili in relazione a di [REDACTED], nonché le poste attive, i crediti, le somme giacenti sui conti correnti e sui libretti di deposito indicati nella medesima parte motiva;
8. ordina la cessazione della trattenuta del quinto dello stipendio della ricorrente in favore di IBL Banca spa;
9. ordina la cessazione della trattenuta del quinto della pensione del ricorrente in favore di BNL Finance spa.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore, il quale provvederà ad effettuare le comunicazioni ai creditori.

Così deciso in Teramo, il 06/06/2020

IL GIUDICE
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

